

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217/98;

VISTO l'atto dell'associazione Unione Mutualistica tra i Notai del Veneto (di seguito, Unione Mutualistica), pervenuto in data 17 aprile 2013, con il quale è stata comunicata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90, un'intesa consistente nella costituzione della medesima Unione Mutualistica tra alcuni notai del distretto notarile di Treviso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Unione Mutualistica tra i Notai del Veneto (di seguito, Unione Mutualistica) è un'associazione tra notai costituita, ai sensi dell'art. 82 della legge n. 89/1913 (Legge Notarile), con atto del 18 marzo 2012 da parte di alcuni notai del distretto notarile di Treviso. L'associazione è costituita con decorrenza 1° settembre 2013 e con durata a tempo indeterminato. L'adesione all'associazione è aperta a tutti i notai del distretto della Corte d'Appello di Venezia (dunque l'intera regione Veneto), i quali fino al 31 luglio 2013 potranno aderire all'iniziativa semplicemente comunicando la loro partecipazione, mentre, successivamente a tale data, la loro ammissione

all'associazione sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione della stessa (art. 5 statuto).

L'associazione, come risulta dall'atto costitutivo, *“ha lo scopo di mettere in comune una parte dei proventi delle funzioni dei notai associati per poi ripartirla tra i medesimi per quote uguali”* (art. 4 atto costitutivo e art. 3 statuto).

2. Organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario-Tesoriere (art. 12 statuto). In particolare, l'Assemblea è costituita da tutti i membri dell'associazione in regola con il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo alla stessa; ad essa spetta il compito di approvare annualmente il rendiconto, eleggere i consiglieri di amministrazione nonché il Presidente del consiglio di amministrazione e il Segretario-tesoriere, modificare lo statuto associativo (artt. 13, 14 e 17 statuto). Al Consiglio di amministrazione, a cui tra l'altro spetta la nomina del Presidente e del Segretario-tesoriere qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, sono invece demandati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nonché la *“facoltà di emanare un Regolamento, vincolante per gli associati, disciplinante i tempi e le modalità di riscossione di cui all'art. 3 e la loro distribuzione tra gli associati”* (art. 19 statuto).

II. COMUNICAZIONE DELL'INTESA

3. Unione Mutualistica, come sopra indicato, *“ha lo scopo di mettere in comune una parte dei proventi delle funzioni dei notai associati per poi ripartirla tra i medesimi per quote uguali”* (art. 4, atto costitutivo e art. 3, statuto). Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 dello statuto, la parte dei proventi annuali che viene messa in comune è determinata per ogni singolo notaio associato in misura pari *“al 30% del totale annuo degli importi indicati nel suo repertorio degli atti tra vivi, [...] e comunque in misura non superiore al 50% del totale dei proventi annui da egli effettivamente riscossi”*.

4. L'art. 10 dello statuto associativo stabilisce che *“I membri dell'Associazione assumono con l'adesione l'obbligo di ripartire tra di loro in parti uguali la quota dei proventi delle loro funzioni come determinata all'art. 3.*

A tal fine devono versare nelle casse dell'associazione, entro l'ultimo giorno di ogni mese, la quota dei proventi messi in comune, determinata ai sensi del precedente art. 3 con riferimento alle risultanze repertoriali del mese precedente. Entro il medesimo termine devono trasmettere all'Associazione copia del frontespizio dell'estratto del repertorio degli atti tra vivi del mese precedente inviato all'Archivio Notarile al fine di consentire le opportune verifiche, ed eventuali rettifiche, dei versamenti effettuati.

L'associazione provvede a riversare mensilmente agli associati in regola con i versamenti, in parti tra loro uguali, i proventi messi in comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui li ha effettivamente ricevuti.

Gli associati non in regola con i versamenti perdono il diritto alla ripartizione dei proventi durante il periodo di mora, fermo restando a loro carico l'obbligo integrale di versamento della quota prevista dal superiore art. 3. Dal momento in cui regolarizzeranno i versamenti arretrati riacquisteranno il diritto alla ripartizione dei proventi, senza alcun effetto retroattivo”.

5. Nella propria comunicazione di notifica dell'intesa, la Parte fonda l'utilità sociale e la legittimità dell'accordo in questione sull'art. 82 della Legge Notarile. Tale disposizione, recentemente novellata dall'art. 12 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (conv. Legge 24 marzo 2012 n. 27), stabilisce che *“sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali”*¹.

6. Secondo quanto comunicato dalla Parte, la necessità di procedere a tale accordo associativo tra i notai del Veneto sarebbe giustificata dall'esigenza di *“garantire ai notai membri dell'associazione che versino in situazioni di disagio economico un contributo alla copertura delle spese fisse connesse con l'adempimento degli obblighi derivanti dalla loro pubblica funzione (si pensi in particolare al caso del notaio incapace temporaneamente di lavorare per infortunio o malattia o a quello dei giovani di prima nomina in fase di avviamento)”*.

7. La Parte evidenzia che l'associazione persegue su base volontaria parte dei fini attribuiti dalla legge alla Cassa Nazionale del Notariato, la quale, tra

¹ Nella sua versione originaria, l'art. 82 L.N. stabiliva che *“sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per metter in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali”*. Il D.L. n. 1/2012 ha esteso al distretto di Corte d'Appello l'ambito territoriale entro il quale possono operare dette associazioni.

gli altri compiti, provvede alla “*corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato*” (art. 4 Statuto Cassa Nazionale del Notariato)².

8. Ad avviso di Unione Mutualistica, infatti, l’integrazione corrisposta dalla Cassa Nazionale del Notariato non risulterebbe adeguata rispetto ai reali costi di uno studio notarile e, pertanto, i notai partecipanti all’iniziativa hanno sentito il bisogno di procedere alla costituzione di detta associazione al fine di “*garantire un reddito minimo di circa [omissis]*”, al lordo delle imposte a ciascun notaio”. In questo modo, ad avviso della parte, l’accordo favorirebbe anche “*l’avvio alla professione dei giovani notai in un momento in cui risulta particolarmente difficoltoso a causa della drastica riduzione del lavoro e del notevole aumento delle sedi notarili, consentendo al contempo di evitare che questi possano cedere a comportamenti contrari alla lecita concorrenza, quali: il ricorso a procacciatori di clienti, a richiami o pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, a qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al presidio della classe notarile (comportamenti vietati dall’art. 147 lettera c della L. n. 89/1913)*”.

9. Secondo la Parte, l’intesa non sarebbe restrittiva della concorrenza in ragione della natura di servizio pubblico del ministero notarile, rispetto al quale non trovano applicazione alcune delle regole fondamentali del libero mercato. Infatti, l’obbligo legale di avviare e mantenere la sede assegnata, anche quando questa si trovi in un mercato saturo e potenzialmente non in grado di assorbirla, determina una distorsione delle condizioni di mercato, poiché “*i notai devono sopportare costi fissi slegati dalla produttività*”. Di conseguenza “*il contributo alle spese che l’Associazione [...] garantisce ad ogni notaio consente di affrancare in parte il mercato dei servizi notarili da tale distorsione, favorendo pertanto la lecita concorrenza tra i professionisti basata sulla libera contrattazione dei compensi e sulla qualità dei servizi resi*”.

² La Cassa Nazionale del Notariato, fondata nel 1919, è l’ente di previdenza e assistenza a favore dei Notai. La Cassa è disciplinata dalla Legge 27 giugno 1991, n. 220, dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 nonché dal R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 e dalla L. 3 agosto 1949, n. 577 per quanto vigenti. Tra le sue funzioni, la Cassa, oltre a gestire la previdenza e l’assistenza dei notai, cura, ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, la concessione di contributi per l’impianto dello studio al Notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico, nonché la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato (si vedano il Regolamento e lo Statuto della Cassa, approvati con Decreto interministeriale del 22 settembre 1995, G.U. n. 249 del 24 ottobre 1995 e successive modificazioni, nonché gli artt. 1 e 2 della L. n. 220/91).

³ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. IL QUADRO NORMATIVO

10. Secondo quanto disposto dalla legge n. 89/1913, il notaio eroga prestazioni professionali relative alla produzione, cura e conservazione di documenti giuridici dotati di pubblicità e certezza; la legge individua i casi che richiedono l'intervento del notaio, prescrivendo l'obbligatorietà dell'atto pubblico. Oltre ai compiti istituzionalmente spettanti al notaio, la legge notarile attribuisce al notaio alcune facoltà che comportano attività ulteriori, tra cui i ricorsi di volontaria giurisdizione, la formazione di inventari, il ricevimento di atti di notorietà.

11. La L.N. stabilisce il principio della territorialità della competenza notarile: a ciascun notaio è assegnata, secondo la pianta organica formata ai sensi di legge, una sede notarile coincidente con il territorio del Comune di appartenenza. Il complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce il distretto notarile.

12. Ai sensi dell'articolo 83, della L.N., i notai residenti in ciascun distretto notarile compongono un Collegio notarile, organo di governo di ciascun distretto, che esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie. Per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile, costituito da un numero variabile tra cinque e undici notai, eletto dai notai in esso residenti e con funzioni di vigilanza e indirizzo del Collegio stesso.

13. Ai fini che qui rilevano, viene in rilievo l'art. 82 della L.N. secondo il quale, come sopra già richiamato, *“sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali”*.

14. Negli ultimi anni l'attività notarile è stata oggetto, al pari di altre professioni, di diversi interventi di liberalizzazione e di apertura dei mercati, che hanno proseguito il processo iniziato con la riforma Bersani del 2006⁴ e che hanno riguardato, tra l'altro, il sistema tariffario, la numerosità e l'ambito di attività dei notai, nonché l'attività pubblicitaria.

15. In particolare, l'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante le *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”*, al comma 1, ha abrogato le *“tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”* e le

⁴ Cfr. D.L. n. 138, del 13 agosto 2011, della L. n. 183, dell'11 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), del D.L. n. 1, del 24 gennaio 2012 (decreto liberalizzazioni o Cresci-Italia) e del DPR n. 137, del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 138/2011.

“disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1” (comma 5).

L’art. 12 del decreto n. 1/2012, recante *“Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti”*, al comma 1 ha aumentato di cinquecento unità la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’art. 4, comma 2 della L.N. Inoltre, il comma 4 del medesimo art. 12, ha ampliato l’ambito di operatività dei notai, stabilendo che *“Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa”*.

16. In materia di attività pubblicitaria, il DPR 137, del 7 agosto 2012, attuativo della delegificazione disposta dalla L. n. 183/2011, all’art. 4, prescrive: *“È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni* (comma 1). *La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria* (comma 2). *La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145* (comma 3)”⁵.

IV. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

17. Ai fini dell’individuazione del mercato rilevante, giova ricordare che negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e del quadro giuridico di riferimento in cui si colloca l’intesa.

⁵ La Legge n. 183/2011 ha novellato l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011, che prevedeva una serie di principi cui avrebbe dovuto ispirarsi la riforma degli ordinamenti professionali, poi attuata per mezzo del D.P.R. n. 137/2012, stabilendo, tra gli altri, alla lettera g), che *“la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie”*.

18. Nel caso di specie, l'intesa ha ad oggetto la messa in comune e la ripartizione di una parte dei proventi realizzati dai notai aderenti all'associazione nell'esercizio della loro attività professionale.

19. Sotto il profilo merceologico, posto che Unione Mutualistica ha lo scopo di sostenere il reddito percepito dai notai aderenti nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali, il mercato rilevante del prodotto, nel presente caso, si identifica con quello relativo all'erogazione del complesso dei servizi notarili.

20. Quanto alla dimensione geografica del mercato, alla luce del fatto che l'adesione all'associazione è aperta a tutti i notai aventi sede nel distretto della Corte d'Appello di Venezia, l'intesa riguarda l'intero territorio della regione Veneto.

b) L'intesa

21. Conformemente alla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale sulla natura di impresa dei professionisti, i notai, in quanto prestano stabilmente, a titolo oneroso e in forma indipendente, i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi antitrust⁶.

22. Unione Mutualistica, essendo un'associazione tra imprese indipendenti operanti sul mercato dei servizi professionali notarili nella regione Veneto, costituisce un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/90⁷.

23. L'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione in oggetto costituiscono pertanto deliberazioni di associazioni di imprese, e dunque intese ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/90⁸.

⁶ Cfr. Causa C-41/90, *Hofner and Elser v. Macroton GmbH*, [1991] ECR I-1979; Causa C-309/99 *Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten* [2002] ECR I-1577; sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio Nazionale dei Geologi. Cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 del 14 febbraio 2013.

⁷ Si veda, Corte di Giustizia, cause riunite 209-215/78, *Van Landewyck e al. V. Commissione*, para. 87-88, sulla qualificazione come associazione di imprese di un'associazione senza scopo di lucro; si vedano anche Corte di Giustizia, cause riunite, 96-102/82, *IAZ e al. v. Commissione*, para. 19-20 e Tribunale, cause riunite, T-25,26,30/95, *Ciminteries CBR SA v. Commissione*, para. 1320. Si veda anche cause riunite C-180/98 e C-184/98, *Pavel Pavlov e al.*, cit., punti 79-83, TAR Lazio, Sez. I, sent. 1757/2011, Geologi.

⁸ Cfr. Decisione della Commissione 80/917/CEE, *National Sulphuric Acid Association*, [1980] G.U.C.E. L260/24; Decisione della Commissione *Re Aspa*, [1970] G.U.C.E. L148/9, relative all'atto costitutivo di un'associazione di imprese. Vedi anche le seguenti decisioni relative agli statuti e ai regolamenti disciplinanti il funzionamento delle associazioni di imprese Decisione della Commissione 89/44/CEE, *Publishers'Association – Net Book Agreements*, G.U.C.E. [1989] L22/12; Decisione della Commissione 95/188/CEE, *Coapi* G.U.C.E. [1995] L122/37; Decisione della Commissione 2000/117/EC, *Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and Technische Unie*, G.U.C.E. [2000] L39/1; Decisione della Commissione 2001/782/EC, *Visa International*, G.U.C.E. [2001] L293/24; Decisione della Commissione, 2002/914/EC, *Visa International – Multilateral Interchange Fee*, G.U.C.E. [2002] L318/17.

24. Per i suoi meccanismi di funzionamento, l'intesa appare idonea a produrre restrizioni della concorrenza. Infatti, gli accordi di ripartizione dei ricavi (*revenue-sharing*) tendono a distorcere gli incentivi dei professionisti a sottrarsi quote di mercato e dunque a ostacolare lo sviluppo di una reale concorrenza sui meriti.

25. Nel caso di specie, il fatto che i singoli notai, indipendentemente dal comportamento tenuto sul mercato, si vedano garantito mensilmente un reddito minimo da parte dell'associazione - e quindi nella sostanza da parte dei propri concorrenti - riduce lo stimolo a ricercare nuovi clienti attraverso attive condotte concorrenziali quali il miglioramento del servizio o la riduzione dei prezzi.

26. Ciò vale in particolare per i notai di nuova nomina nel distretto, che dovendo affermarsi sul mercato potrebbero essere maggiormente propensi a richiedere compensi più contenuti per gli atti da essi stipulati rispetto a quelli dei notai già presenti nel distretto, ovvero ad utilizzare strumenti pubblicitari o a introdurre innovazioni nella prestazione del servizio.

27. La riduzione della pressione concorrenziale così realizzata avvantaggia anche i notai già presenti sul mercato, evitando o riducendo il rischio di aggressive condotte concorrenziali e consentendo la determinazione di compensi superiori a quelli che potrebbero altrimenti realizzarsi nel mercato.

28. Si rileva, peraltro, che la costituzione di Unione Mutualistica interviene a valle degli interventi di liberalizzazione che hanno interessato l'attività notarile, tra cui l'abrogazione della tariffa professionale e dei limiti all'attività pubblicitaria, nonché l'incremento del numero dei notai e l'ampliamento del loro ambito di operatività. In questo contesto, l'intesa in questione, pertanto, sembra essere volta a contenere gli effetti pro-concorrenziali derivanti dai predetti interventi di liberalizzazione.

29. In definitiva, l'intesa notificata, mettendo in comune una parte sostanziale dei proventi derivanti dall'attività professionale svolta dai notai aderenti, riduce gli incentivi a un'effettiva concorrenza finalizzata all'acquisizione di nuova clientela e all'incremento delle rispettive quote di mercato.

30. Circa l'idoneità dell'intesa a nuocere alla concorrenza, si rileva che essa è potenzialmente in grado di associare tutti i notai operanti nella regione Veneto e dunque di interessare l'intero mercato rilevante.

31. Quanto alla circostanza, richiamata nel formulario di notifica dell'intesa, che Unione Mutualistica si inquadrebbe nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 82 L.N., vale rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza,

solamente laddove una norma imponga alle imprese l'adozione di una condotta anticoncorrenziale, queste ultime sono immuni dall'applicabilità delle norme di concorrenza. Infatti, la circostanza che un comportamento sia previsto da una normativa nazionale non vale ad escludere la responsabilità *antitrust*, nella misura in cui tale normativa lasci sussistere la possibilità di concorrenza tra gli operatori, non eliminando completamente ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro⁹.

32. Alla luce di questo consolidato principio risulta quindi possibile nel caso di specie applicare la normativa *antitrust* alla condotta delle imprese in questione nella misura in cui l'art. 82 L.N. lascia in capo alle stesse un margine di discrezionalità, autorizzando i notai a costituire le associazioni in questione, ma non imponendo la loro conclusione.

33. Peraltro, le modalità con le quali si è espressa la facoltà riconosciuta ai notai dall'art.82 L.N. depongono per un esercizio esorbitante della stessa. Rileva in questo senso la percentuale tutt'altro che trascurabile dei proventi messi in comune e l'ambito di operatività dell'Unione suscettibile di interessare l'intero distretto notarile.

34. Sulla base delle considerazioni esposte sopra, la costituzione di Unione Mutualistica finalizzata alla messa in comune di una parte dei proventi dei notai associati e alla successiva ripartizione di tali proventi tra i medesimi appare idonea a tradursi in restrizioni della concorrenza all'interno del mercato rilevante, e costituisce pertanto una fattispecie di intesa potenzialmente illecita ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che la costituzione di Unione Mutualistica tra i notai del Veneto possa configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

⁹ La Corte di Giustizia ha infatti stabilito che “[...] se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, [le norme di concorrenza] non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese”. Le norme *antitrust* “si applicano invece nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese” Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, causa C-359/95 P, *Ladbroke Racing*, para. 33 e 34. Si veda inoltre Corte di Giustizia, 9 settembre 2003, causa C-198/01, *C.I.F. v. AGCM*; Tribunale, 30 settembre 2003, causa T-191/98, *Atlantic Container Line AB e altri v. Commissione*.

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell'Unione Mutualistica tra i Notai del Veneto;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti, nonché da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2014.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella